



**STATUTO E
REGOLAMENTI**

Indice

Premessa di valori	9
---------------------------	---

TITOLO I - Denominazione - Soci - Scopi

Articolo 1 - Denominazione e rappresentanza	10
Articolo 2 - Soci	11
Articolo 3 - Sostenitori e collaboratori volontari	11
Articolo 4 - Scopi dell'Associazione	11

TITOLO II - Articolazione Organi centrali e territoriali

Articolo 5 - Struttura organizzativa	13
Articolo 6 - Articolazione struttura organizzativa	13
Articolo 7 - Assemblea nazionale: natura e composizione	14
Articolo 8 - Assemblea nazionale: modalità di convocazione	14
Articolo 9 - Assemblea nazionale: costituzione e svolgimento	14
Articolo 10 - Assemblea nazionale: nomina del Presidente	15
Articolo 11 - Assemblea nazionale ordinaria: competenze	15
Articolo 12 - Assemblea nazionale straordinaria: competenze	16
Articolo 13 - Consiglio direttivo: composizione e convocazione	16
Articolo 14 - Consiglio direttivo: competenze	17
Articolo 15 - Giunta esecutiva: composizione e convocazione	18
Articolo 16 - Giunta esecutiva: competenze	19
Articolo 17 - Presidente	20
Articolo 18 - Presidenti Onorari ed Emeriti	20
Articolo 19 - Collegio Sindacale	21
Articolo 20 - Collegio dei Probiviri	21
Articolo 21 - Cariche sociali: criteri di eleggibilità	22
Articolo 22 - Decadenza dalle cariche sociali	23
Articolo 23 - Durata delle cariche sociali nazionali	23
Articolo 24 - Segretario Generale	23
Articolo 25 - Organizzazioni territoriali: caratteristiche generali	24
Articolo 26 - 50&Più provinciali	24
Articolo 27 - 50&Più regionali	25

TITOLO III - Patrimonio-Amministrazione

Articolo 28 - Proventi dell'Associazione	26
Articolo 29 - Esercizio finanziario	27

TITOLO IV - Disposizioni diverse

Articolo 30 - Servizi ai soci	28
Articolo 31 - Interpretazione integrativa dello Statuto	28
Articolo 32 - Norme transitorie	28

Regolamenti - premessa

Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più provinciali e per la costituzione e l'attività degli Organi provinciali e il loro controllo

Articolo 1 - 50&Più provinciali: denominazione	31
Articolo 2 - 50&Più provinciali: inquadramento soci	31
Articolo 3 - 50&Più provinciali: compiti	31
Articolo 4 - 50&Più provinciali: organi	32
Articolo 5 - Assemblea: composizione e convocazione	32
Articolo 6 - Assemblea: costituzione e svolgimento	33
Articolo 7 - Assemblea: compiti	33
Articolo 8 - Consiglio direttivo: composizione e convocazione	34
Articolo 9 - Consiglio direttivo: compiti	34
Articolo 10 - Presidente	35
Articolo 11 - Consiglio direttivo: requisiti di eleggibilità e modalità di elezione	36
Articolo 12 - Commissariamento	36
Articolo 13 - Segretario provinciale	37
Articolo 14 - Servizi	37
Articolo 15 - Entrate	37
Articolo 16 - Gestione economica	38
Articolo 17 - Esercizio finanziario	38
Articolo 18 - Interpretazione integrativa del Regolamento	38
Articolo 19 - Entrata in vigore	38

Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più regionali e per la costituzione e l'attività degli Organi regionali e il loro controllo

Articolo 1 - 50&Più regionali: denominazione	39
Articolo 2 - 50&Più regionali: costituzione e composizione	39
Articolo 3 - 50&Più regionali: compiti	39
Articolo 4 - 50&Più regionali: organi	40
Articolo 5 - Consiglio regionale: composizione	40
Articolo 6 - Consiglio regionale: modalità di convocazione	41

Articolo 7 - Consiglio regionale: compiti	41
Articolo 8 - Consiglio regionale: costituzione e deliberazioni	41
Articolo 9 - Presidente	42
Articolo 10 - Durata degli organi	42
Articolo 11 - Commissariamento	42
Articolo 12 - Segretario regionale	43
Articolo 13 - Fondo regionale	43
Articolo 14 - Costituzione: convocazione	43
Articolo 15 - Entrata in vigore	43

Regolamento elettorale

Titolo I Finalità

Articolo 1 - Scopo del regolamento elettorale	44
---	----

Titolo II Assemblée provinciale: elezione dei componenti il Consiglio direttivo

Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo nelle Assemblée provinciali	44
Articolo 3 - Procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli provinciali	44
Articolo 4 - Procedure elettorali per l'elezione del Presidente Onorario	46

Titolo III Consiglio direttivo provinciale: elezione del Presidente e dei Vice Presidenti

Articolo 5 - Elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente	46
Articolo 6 - Procedure elettorali per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti delle 50&Più provinciali	46
Articolo 7 - Disposizioni diverse	47

TITOLO IV Consiglio regionale: elezione del Presidente e del Vice Presidente

Articolo 8 - Elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente regionale	47
Articolo 9 - Procedure elettorali per l'elezione del Presidente delle 50&Più regionale	48

TITOLO V Cariche sociali nazionali

Articolo 10 - Elettorato attivo e passivo per l'Assemblée nazionale	48
Articolo 11 - Procedure elettorali: adempimenti dell'Associazione	48
Articolo 12 - Procedure elettorali: adempimenti delle 50&Più provinciali	49
Articolo 13 - Procedure elettorali: adempimenti delle 50&Più regionali	49

Articolo 14 - Procedure elettorali: adempimenti per la formazione delle liste elettorali nazionali	49
Articolo 15 - Le liste	50
Articolo 16 - Assemblea elettiva nazionale: votazioni	50
Articolo 17 - Consiglio direttivo nazionale: elezione dei membri di giunta e dei Vice Presidenti	52
Articolo 18 - Entrata in vigore	52
Fac-simile scheda di votazione per le 50&Più Provinciali	53

Regolamento dei Probiviri

Articolo 1 - Definizioni	54
Articolo 2 - Costituzione, sede, composizione del Collegio dei Probiviri	54
Articolo 3 - Presidente	54
Articolo 4 - Competenze	55
Articolo 5 - Segretario	55
Articolo 6 - Astensione e ricsuazione	55
Articolo 7 - Procedimento	56
Articolo 8 - Decisione	57
Articolo 9 - Mezzi finanziari	57
Articolo 10 - Entrata in vigore	57

Regolamento Amministrativo delle 50&Più provinciali

Disposizioni Generali	58
Gestione finanziaria	59
Rendiconto di previsione	59
Rendiconto consuntivo	60
Disposizioni diverse	60
Entrata in vigore	60

Premessa di valori

50&Più pone al centro della propria attività associativa un sistema condiviso di principi e valori esplicitati nel proprio Statuto:

- l'associazionismo come elemento fondante della società e democratica espressione della libertà delle persone e dei gruppi sociali;
- la solidarietà e la responsabilità nei confronti degli iscritti, degli anziani, delle altre generazioni e della società, come carattere primario della sua natura associativa;
- la democrazia interna quale regola fondamentale per favorire l'uguaglianza degli iscritti, la loro partecipazione a tutti i livelli alla vita associativa e la piena trasparenza dell'operato degli organi statutari;
- lo spirito d'iniziativa e imprenditoriale quali essenza e positiva sintesi della cultura di impresa, delle attività professionali e del lavoro autonomo, rappresentata dal sistema Confederale "Imprese per l'Italia";
- il riconoscimento degli anziani come risorsa per la società da sviluppare e valorizzare promuovendone il ruolo sociale, il protagonismo attivo e l'immagine positiva;
- l'incontro e l'aggregazione tra le persone quali elementi che danno forza al ruolo associativo attivo, favoriscono le relazioni e contrastano l'emarginazione e l'isolamento;
- lo sviluppo del benessere della persona anziana, attraverso la soddisfazione non solo dei bisogni primari, ma anche di socializzazione, partecipazione, comunicazione, cultura, bellezza, amicizia, fratellanza, integrazione, rispetto, ascolto, fiducia, condivisione;
- la formazione continua durante tutto l'arco della vita per favorire i processi di apprendimento e auto-apprendimento;
- la collaborazione attiva tra gli anziani e pensionati in Italia e in tutti i paesi d'Europa e del mondo che, trovando la propria forza nella dimensione sovranazionale, promuova lo sviluppo dei diritti sociali e civili della convivenza pacifica e della democrazia politica.

STATUTO DELLA Associazione 50&Più

TITOLO I Denominazione-Soci-Scopi

Articolo 1 Denominazione e rappresentanza

1. **50&Più** è Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro che opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l'assistenza dei propri soci a sostegno dell'invecchiamento attivo ed ai fini dell'affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana.
2. 50&Più è Associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
3. Ha sede in Roma, la sua durata è illimitata ed ha termine per deliberazione dell'Assemblea.
4. 50&Più aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali.
5. L'Associazione può aderire ad Organizzazioni costituite a livello nazionale o internazionale che perseguono medesimi finalità ed obiettivi. Possono aderire all'Associazione le Organizzazioni che si riconoscono nei valori e nelle finalità di 50&Più. I relativi rapporti sono regolamentati da apposite convenzioni.
6. L'Associazione può promuovere, al proprio interno, la costituzione di organismi specifici per il raggiungimento di particolari fini sociali.

Articolo 2 Soci

1. Sono soci coloro i quali condividono i valori e gli scopi dell'Associazione e si impegnano ad osservarne lo Statuto.
2. La qualifica di socio è intrasmissibile e non può essere riferita a partecipazione temporanea. Essa si consegue con la sottoscrizione di un atto di adesione all'Associazione "50&Più" e con il pagamento della quota associativa, irripetibile, tanto in caso di recesso quanto in caso di morte, e non rivalutabile.
3. Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza automatica dalla qualità di socio.
4. L'Associazione "50&Più", per il raggiungimento dei fini statutari, inquadra i soci residenti nella stessa provincia in strutture territoriali denominate 50&Più provinciali.

Articolo 3 Sostenitori e collaboratori volontari

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano elargizioni, di qualunque importo, a favore dell'Associazione. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che, condividendone le finalità, collaborano volontariamente e gratuitamente con l'Associazione e ne divulgano programmi e iniziative. I sostenitori sono informati periodicamente sulle attività dell'Associazione.

Articolo 4 Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione promuove azione di rappresentanza, tutela, assistenza e valorizzazione della persona matura e, in aderenza ai principi contenuti nell'art. 3 della Costituzione Italiana e nell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, si impegna in particolare a sostegno dell'invecchiamento attivo ponendo in essere tutte le iniziative volte a:
 - a) valorizzare la condizione dell'anziano, concorrendo ad eliminare ogni forma di discriminazione ed emarginazione riguardante l'età ed ogni altra forma di disparità;

- b) elevare la dignità, il ruolo, la qualità di vita e la condizione dell'anziano nella società e a valorizzarne l'immagine nella pubblica opinione;
 - c) favorire la socializzazione e l'integrazione delle persone, sollecitandone gli interessi, la creatività, la cultura e le energie;
 - d) sviluppare i rapporti intergenerazionali attraverso il costruttivo confronto, la condivisione e la trasmissione di esperienze;
 - e) rappresentare e tutelare i soci nei confronti delle pubbliche istituzioni, con particolare riguardo alla previdenza, all'assistenza ed ai servizi socio-sanitari;
 - f) intraprendere ogni iniziativa ritenuta opportuna per l'integrazione, la tutela e l'assistenza degli anziani emigrati ed immigrati;
 - g) valorizzare le persone anziane come risorsa della società, realizzando in tema di invecchiamento attivo azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni europee e di collaborazione con organizzazioni estere di rappresentanza della terza età;
 - h) informare i soci sui loro diritti in modo che sia assicurata la pienezza delle forme di sicurezza sociale anche nella quiescenza.
2. Per la concreta attuazione delle finalità istituzionali di tutela e rappresentanza dei propri soci, 50&Più pone in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza e la consulenza necessaria per soddisfare ogni esigenza degli associati. In questo ambito presta ai propri associati servizi di informazione, di formazione e di consulenza o di assistenza in materia politico-sindacale, tecnico-legale, fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, assicurativa, abitativa, ambientale, della sicurezza, nonché in materia assistenziale. Offre inoltre promozione e assistenza in materia di turismo sociale, sport e tempo libero.
3. L'Associazione può prestare detti servizi direttamente o tramite appositi contratti, convenzioni, commissioni stipulati con terzi, ovvero tramite la costituzione di apposite società o la partecipazione a società esistenti.

TITOLO II

Articolazione Organi centrali e territoriali

Articolo 5 Struttura organizzativa

1. **50&Più** Associazione si organizza per il raggiungimento dei propri fini in 50&Più provinciali, dette anche Associazioni, e 50&Più regionali, dette anche Unioni.
2. Le 50&Più provinciali e regionali non hanno personalità giuridica. Esse godono di autonomia amministrativa nei limiti e secondo le norme previste dal presente Statuto e dagli appositi Regolamenti.

Articolo 6 Articolazione struttura organizzativa

1. L'Associazione si articola in:
 - a) Organizzazione centrale;
 - b) Organizzazioni territoriali: 50&Più provinciali e 50&Più regionali.
2. Sono organi della Organizzazione centrale:
 - a) l'Assemblea nazionale;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio Sindacale;
 - f) il Collegio dei Probiviri.
3. Sono organi delle 50&Più provinciali:
 - a) l'Assemblea provinciale;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente.
4. Sono organi delle 50&Più regionali:
 - a) il Consiglio regionale;
 - b) il Presidente.
5. L'Assemblea, ai vari livelli, può eleggere, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario, ai sensi dell'art. 18, comma 1 dello Statuto.

Articolo 7

Assemblea nazionale: natura e composizione

1. L'Assemblea nazionale può essere ordinaria o straordinaria.
2. Essa è costituita dai Presidenti delle 50&Più provinciali o loro delegati, scelti tra i componenti del Consiglio direttivo della 50&Più provinciale rappresentata. Può essere delegato anche il Presidente di un'altra 50&Più provinciale.
3. Ciascun partecipante all'Assemblea non può disporre, comunque, di più di due deleghe.
4. Ogni 50&Più provinciale ha diritto ad un voto ogni 250 iscritti o frazione di 250, non inferiore a 100 iscritti.

Articolo 8

Assemblea nazionale: modalità di convocazione

1. L'Assemblea nazionale ordinaria è convocata, almeno due volte all'anno, dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, da spedire a ciascuna 50&Più provinciale avente diritto alla partecipazione, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.
2. L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata, con il rispetto dei termini previsti per l'Assemblea ordinaria, dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno 3/5 dei membri del Consiglio direttivo oppure un numero di 50&Più provinciali che dispongano di almeno 1/5 dei voti spettanti alla totalità delle 50&Più stesse, secondo quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, del presente Statuto.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, che possono svolgersi anche nella stessa giornata.
4. Nei casi di urgenza, la comunicazione per la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie può essere inviata per fax o e-mail con cinque giorni di preavviso.

Articolo 9

Assemblea nazionale: costituzione e svolgimento

1. L'Assemblea nazionale è valida in prima convocazione quando sia

presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità delle 50&Più provinciali aventi diritto.

2. L'Assemblea nazionale si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle 50&Più provinciali rappresentate.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il sistema di votazione è quello a voto palese peralzata di mano, salvo diversa decisione dell'Assemblea. È obbligatorio il voto a scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone e per le elezioni delle cariche sociali. In caso di scrutinio segreto deve essere assicurato l'anonimato attraverso forme di votazione che escludano l'individuazione del votante e che siano basate sul sistema previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 del presente Statuto.
4. In caso di parità di voti, si procede a nuova votazione e in caso di rinnovata parità, la proposta si intende respinta.
5. Nelle elezioni per le cariche sociali, quando ci sia parità di voti tra due eletti, si intende nominato il rappresentante più anziano d'età.

Articolo 10

Assemblea nazionale: nomina del Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea nazionale viene nominato di volta in volta, unitamente a due scrutatori. Può essere designato anche il Presidente nazionale, salvo che per le Assemblee elettive.
2. Le funzioni di Segretario, con il compito di redigere il verbale, curarne la conservazione agli atti dopo la firma del Presidente, dello stesso Segretario e, nel caso di Assemblee elettive, degli scrutatori, sono assunte dal Segretario Generale di "50&Più" Associazione o, in caso di impedimento, da un suo designato.

Articolo 11

Assemblea nazionale ordinaria: competenze

1. L'Assemblea nazionale ordinaria:
 - a) stabilisce le linee generali di politica associativa;
 - b) esamina ed approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - c) approva la misura dei contributi associativi, proposti dal Consiglio direttivo;
 - d) procede, ogni quinquennio, all'elezione:
 - d1) del Presidente;

- d2) dei 30 componenti il Consiglio direttivo;
- d3) del Collegio Sindacale;
- d4) del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Articolo 12

Assemblea nazionale straordinaria: competenze

1. L'Assemblea nazionale straordinaria:
 - a) approva le modifiche statutarie;
 - b) delibera sullo scioglimento della Associazione.
2. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di tante 50&Più provinciali che dispongano, in proprio o per delega, di almeno il 60% di voti esprimibili. Le deliberazioni sono assunte con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.
3. Per lo scioglimento della Associazione è necessario il voto favorevole di tante 50&Più provinciali che dispongano, in proprio o per delega di almeno il 75% dei voti esprimibili.

Articolo 13

Consiglio direttivo: composizione e convocazione

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, da 30 componenti eletti dall'Assemblea e dai consiglieri eventualmente cooptati ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera m), dal Vice Presidente Vicario della provincia di appartenenza del Presidente Nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera n).
2. Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo il Segretario Generale e, con voto consultivo, eventuali esperti nominati dal Consiglio su indicazione del Presidente, fino ad un massimo di due persone.
3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno e quante volte egli lo ritenga necessario o lo richieda almeno 1/3 dei componenti.
4. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, da spedire a ciascun consigliere, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la convocazione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata, via fax o e-mail con 3 giorni di preavviso.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

6. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei suoi membri.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
8. Le deliberazioni che riguardano persone vengono assunte con votazione a scrutinio segreto.

Articolo 14 **Consiglio direttivo: competenze**

1. Spetta al Consiglio direttivo ogni azione che si renda necessaria per il conseguimento dei fini statutari e l'attuazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.
2. In particolare, esso:
 - a) vota, a scrutinio segreto, la composizione della Giunta esecutiva - cinque Vice Presidenti e dieci membri - proposta dal Presidente tra i componenti del Consiglio direttivo sulla base di criteri di rappresentanza territoriale ed esperienza associativa;
 - b) predispose la bozza dei rendiconti preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea;
 - c) propone all'Assemblea la misura dei contributi annuali dovuti dai soci;
 - d) stabilisce i costi dei servizi resi ai soci nonché i costi di incentivazione, informazione ed archiviazione concernenti la gestione organizzativa dovuti pro quota dalle 50&Più provinciali;
 - e) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Associazione;
 - f) approva i regolamenti:
 - f1) per la disciplina ed il controllo dell'attività delle 50&Più provinciali e delle 50&Più regionali e in particolare per la costituzione e l'attività dei loro Organi;
 - f2) elettorale;
 - f3) dei Probiviri;
 - f4) amministrativo;
 - g) definisce in progetti le direttive dell'azione associativa secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dall'Assemblea;
 - h) adotta ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che, in relazione ai compiti dell'Associazione, sia ad esso

- sottoposto dal Presidente;
- i) provvede ad integrare i posti dei componenti eletti, che si siano resi per qualsiasi motivo vacanti in seno al Consiglio direttivo stesso e sino a concorrenza del numero massimo previsto, mediante ingresso dei primi non eletti; in mancanza, effettua l'integrazione attraverso la cooptazione di soggetti che dispongano dei requisiti di eleggibilità previsti per i consiglieri;
 - l) vota l'integrazione dei componenti che si siano resi per qualsiasi motivo vacanti in seno alla Giunta Esecutiva;
 - m) fatto salvo il disposto di cui alla precedente lettera i) può cooptare, su proposta del Presidente, ulteriori soci, in numero non superiore a tre che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo ovvero esperti nelle problematiche di interesse dell'Associazione;
 - n) può chiamare a far parte del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, il Vice Presidente Vicario della provincia di appartenenza del Presidente nazionale;
 - o) affida eventuali deleghe ed incarichi in relazione ad impegni di natura internazionale, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera g, dello Statuto;
 - p) delibera il commissariamento delle 50&Più territoriali e nomina il Commissario straordinario, in caso di insanabili controversie e violazioni statutarie e regolamentari o di inerzia e cattiva gestione, tali da impedire lo svolgimento delle attività e il perseguimento delle finalità statutarie;
 - q) delibera le adesioni di cui all'art. 1 comma 5 del presente Statuto;
 - r) delibera il provvedimento di decadenza dalla qualità di socio, del socio consigliere nazionale, nonché, accertata l'inerzia dei competenti organi territoriali, degli iscritti che incorrano nei comportamenti indicati dall'art. 20, comma 5, lettera b;
 - s) emana annualmente disposizioni in relazione all'art. 3;
 - t) può concedere deroghe motivate sulle incompatibilità previste all'art. 22, comma 2.

Articolo 15

Giunta esecutiva: composizione e convocazione

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, da cinque Vice Presidenti e da dieci componenti, eletti dal Consiglio

- direttivo. Partecipa alle riunioni della Giunta esecutiva il Segretario Generale.
2. Possono partecipare con voto consultivo eventuali esperti nominati dal Presidente in attuazione dell'art. 17, comma 2, lettera c.
 3. La Giunta esecutiva viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno e quante volte egli lo ritenga necessario o lo richieda almeno 1/3 dei componenti.
 4. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, fax o e-mail da spedire a ciascun componente, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata via fax o e-mail con 3 giorni di preavviso.
 5. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la Giunta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.
 6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. Le riunioni hanno validità quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 16

Giunta esecutiva: competenze

1. La Giunta esecutiva:
 - a) vigila sull'attuazione, secondo le norme dello Statuto dell'Associazione, delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo;
 - b) provvede all'attuazione delle decisioni consiliari inerenti la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
 - c) esamina i problemi relativi all'attività dell'Associazione da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio direttivo.
2. In caso di urgenza, la Giunta esecutiva può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con deliberazioni da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 17

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e svolge le funzioni di amministratore ad ogni effetto statutario e nei confronti di terzi.
2. Il Presidente in particolare:
 - a) ha la firma che può delegare;
 - b) su proposta del Segretario Generale, adotta i provvedimenti riguardanti il personale;
 - c) può conferire incarichi su specifiche materie di particolare interesse per l'Associazione;
 - d) nei casi di urgenza e necessità adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, sottoponendoli alla ratifica dei rispettivi organi, nella prima riunione immediatamente successiva;
 - e) gestisce su delega del Consiglio direttivo eventuali fondi finalizzati allo studio ed alla realizzazione di progetti di interesse generale dell'Associazione;
 - f) nomina, sentito il Consiglio direttivo nazionale, le cariche sociali delle società collegate;
 - g) propone al Consiglio direttivo la composizione della Giunta esecutiva;
 - h) può nominare tra i Vice Presidenti il Vice Presidente Vicario, chiamato a sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento;
 - i) adempie a tutte le altre funzioni affidategli dallo Statuto.

Articolo 18

Presidenti Onorari ed Emeriti

1. L'Assemblea, ai vari livelli, può eleggere, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario il quale, nel caso, andrà comunque individuato tra i dirigenti che si siano distinti per la lunga e comprovata esperienza associativa e l'impegno profuso per la valorizzazione di "50&Più".
2. Il Presidente Onorario resta in carica per la durata massima degli organi elettivi. Può essere eletto anche con voto palese. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea nazionale, ha voto consultivo e gli possono essere affidati compiti di rappresentanza politica interna ed esterna alla vita associativa.
3. L'Assemblea nazionale, su proposta del Presidente, può attribuire l'onorificenza di Presidente Emerito ai soci che abbiano ricoperto,

con impegno e dedizione, ruoli dirigenziali elettivi all'interno degli Organi nazionali dell'Associazione. Gli insigniti dell'onorificenza di Presidente Emerito possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Associazione "50&Più".

4. Il Presidente Onorario ed i Presidenti Emeriti possono essere chiamati a collaborare con il Presidente su specifici progetti di particolare interesse per l'Associazione.

Articolo 19

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema, i quali devono essere iscritti al registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano di età, elegge al proprio interno il suo Presidente.
2. Valgono nei confronti del Collegio Sindacale, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.
3. La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo collegiale nazionale, di cui all'art. 6 comma 2 del presente Statuto.
4. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Associazione e sul suo concreto funzionamento.
5. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea nazionale, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.
6. Qualora il numero dei componenti, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, dovesse risultare inferiore a tre, subentra il membro supplente primo dei non eletti, fino alla prima riunione utile dell'Assemblea che provvederà all'integrazione.

Articolo 20

Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna.

2. È costituito da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti di comprovata esperienza associativa. Uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra esperti in materie giuridiche e assume la carica di Presidente.
3. La qualità di componente del collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale.
4. Qualora il numero dei componenti dovesse risultare inferiore a tre, subentra il membro supplente primo dei non eletti, fino alla prima riunione utile dell'Assemblea che provvederà all'integrazione.
5. Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:
 - a) decide inappellabilmente - su richiesta delle parti e per ogni livello del sistema - sulle controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi, insorte tra gli iscritti, tra essi e gli organi e/o i componenti degli organi o tra gli organi e/o i componenti medesimi;
 - b) decide inappellabilmente, e per ogni livello del sistema, sui ricorsi avverso i provvedimenti di decadenza comminati agli iscritti per comportamenti non conformi all'etica e agli obblighi sociali, ovvero contrari a quanto disposto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle delibere adottate dagli Organi, ovvero lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione;
 - c) esprime pareri su richiesta degli organi statutari.
6. Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

Articolo 21

Cariche sociali: criteri di eleggibilità

1. Può essere eletto alla carica di Presidente provinciale, il Consigliere che sia iscritto come socio "50&Più" da almeno cinque anni senza interruzioni, che negli ultimi 3 anni non sia stato dipendente dell'Associazione, di sue partecipate o dell'Istituto di cui all'art. 30 o del Sistema Confederale di cui all'art. 1 comma 4 e che, al momento della candidatura, abbia compiuto cinquant'anni di età.
2. Fatte salve le cariche di cui agli articoli 19 e 20, possono essere eletti alle cariche sociali nazionali i soci che siano Presidenti delle 50&Più provinciali.

3. In caso di vacanza del Presidente, ne assume le funzioni, fino alla prima riunione dell'Assemblea che provvede alla elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano d'età. Il nuovo Presidente rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato del predecessore.
4. I componenti degli Organi collegiali nazionali possono essere delegati dal Presidente nazionale a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni dei Consigli direttivi provinciali e dei Consigli regionali.

Articolo 22

Decadenza dalle cariche sociali

1. In ogni livello del sistema, sono cause di decadenza automatica:
 - a) la perdita della qualità di socio e/o dei requisiti di cui all'articolo 21;
 - b) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni dell'Organo di cui si fa parte.
2. Le cariche di Presidente nazionale, Vice Presidente nazionale e Segretario Generale sono incompatibili con incarichi politici esecutivi affidati da partiti e con mandati elettivi, salvo apposita deroga motivata concessa dal Consiglio Direttivo.
3. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la decadenza dalla qualità di socio e dalle cariche sociali deve essere comminata con un provvedimento deliberato dai competenti Organi nazionali e territoriali, in presenza dei comportamenti di cui all'art. 20, comma 5, lettera b). Le relative procedure sono disciplinate dal Regolamento dei Probiviri.

Articolo 23

Durata delle cariche sociali nazionali

1. Le cariche sociali nazionali hanno la durata di cinque anni e possono essere rinnovate al massimo per ulteriori due mandati.
2. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato, si considerano svolte per l'intero mandato.

Articolo 24

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dell'Associazione:
 - a) coadiuva ed assiste gli organi nell'espletamento dei loro compiti;

- b) partecipa, con voto consultivo ai lavori degli organi collegiali;
- c) è il capo del personale e sovrintende agli uffici, assicurando il loro regolare funzionamento;
- d) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento giuridico-economico del personale;
- e) svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei Segretari provinciali e regionali;
- f) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva e del Presidente;
- g) ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento dei servizi;
- h) inoltra il rendiconto preventivo e consuntivo a Confcommercio-Imprese per l'Italia.

Articolo 25

Organizzazioni territoriali: caratteristiche generali

1. Come da articolo 5 comma 2, le 50&Più provinciali e regionali non hanno personalità giuridica. Esse godono di autonomia organizzativa ed amministrativa nei limiti e secondo le norme previste dallo Statuto e dagli appositi Regolamenti.
2. I Presidenti delle 50&Più provinciali e regionali durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
3. I componenti il Consiglio direttivo delle 50&Più provinciali durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
4. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato, si considerano svolte per l'intero mandato.
5. Il rinnovo delle cariche sociali 50&Più provinciali e regionali deve avvenire prima dell'Assemblea elettiva dell'Associazione.

Articolo 26

50&Più provinciali

1. **50&Più** provinciali sono le strutture territoriali nelle quali l'Associazione inquadra i soci residenti nella stessa provincia per il raggiungimento dei fini statutari.
2. Le 50&Più provinciali svolgono in particolare azioni in ambito sindacale, culturale, turistico, economico, della sicurezza sociale e dei ser-

vizi; intraprendono altresì iniziative volte alla socializzazione e valorizzazione della persona anziana, nonché alla elevazione della qualità della vita dei soci.

3. Le 50&Più provinciali rappresentano i soci nei confronti dell'Associazione, di Amministrazioni, Enti e Istituzioni locali e svolgono in loro favore azioni di tutela a livello locale.
4. L'attività delle 50&Più provinciali è disciplinata da apposito Regolamento.

Articolo 27 **50&Più regionali**

1. **50&Più** regionali sono le strutture territoriali costituite dalle 50&Più provinciali di una stessa regione.
2. È compito delle 50&Più regionali rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi dell'Associazione e delle 50&Più provinciali nel territorio regionale, attraverso le seguenti azioni:
 - a) definire progetti di tutela della categoria rappresentata nei confronti dell'Ente Regione e di altri Enti con competenze regionali su materie di loro spettanza;
 - b) attuare ove necessario un'azione di coordinamento tra le attività delle 50&Più provinciali presenti sul territorio;
 - c) promuovere e realizzare specifiche iniziative in materie a loro specificamente demandate dall'Associazione.
3. L'attività delle 50&Più regionali è disciplinata da apposito Regolamento.

TITOLO III

Patrimonio-Amministrazione

Articolo 28

Proventi dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle seguenti entrate:
 - a) contributi associativi dovuti dai soci residenti in Italia e all'estero, che non sono trasmissibili;
 - b) donazioni ed elargizioni conferite all'Associazione;
 - c) proventi derivanti da eventuali pubblicazioni edite a cura dell'Associazione, convenzioni, servizi e società partecipate;
 - d) contributi e finanziamenti di Enti e Istituzioni europee e/o internazionali.
2. I contributi di cui al primo comma lettera a) del presente articolo, dovuti dai soci residenti in Italia, sono depurati dei costi:
 - a) relativi ai prodotti editoriali destinati specificamente ai soci;
 - b) derivanti da quanto stabilito dall'art. 30;
 - c) dell'esazione contributiva;sono ripartiti tra l'Associazione e le 50&Più provinciali, garantendo almeno il 50% alle 50&Più provinciali.
3. In sede di approvazione del rendiconto consuntivo l'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, delibera in merito alla destinazione degli eventuali residui attivi dell'esercizio. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. I contributi associativi versati dai soci residenti all'estero, vengono ripartiti tra l'Associazione e le Organizzazioni di appartenenza, secondo le modalità stabilite dalle apposite convenzioni previste all'art. 1, comma 5.
5. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto alla associazione o ente con finalità analoghe od affini, come indicato dalla assemblea che delibererà lo scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

6. 50&Più si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue emanazioni societarie.

Articolo 29

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.

TITOLO IV

Disposizioni diverse

Articolo 30

Servizi ai soci

1. In considerazione dei fini sociali, dei compiti di cui alla Legge n.152/2001 ed in relazione alla delibera della Giunta di Confcommercio-Imprese per l'Italia, che ha demandato a 50&PiùEnasco il compito di tutela e di assistenza agli anziani, nonché il sostegno e lo sviluppo dell'Associazione, 50&Più riconosce in 50&PiùEnasco l'Istituto che in via privilegiata è chiamato a svolgere le attività di servizio verso i soci 50&Più nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'Associazione concorre ai costi sostenuti da 50&PiùEnasco per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, mediante l'erogazione di un contributo annuale secondo la misura fissata dal Consiglio direttivo.

Articolo 31

Interpretazione integrativa dello Statuto

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, ove compatibili, le corrispondenti norme dello Statuto di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e, in difetto, le disposizioni del Codice civile.

Articolo 32

Norme transitorie

1. Le modifiche di cui all'articolo 15 comma 1 entrano in vigore con la prima riunione utile del Consiglio direttivo che provvederà all'integrazione come da articolo 14 comma 2, lettera a).
2. Le modifiche di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 3, entrano in vigore con il primo rinnovo degli Organi successivo alla data di approvazione del presente Statuto.
3. L'eventuale variazione della denominazione dell'Organizzazione a cui "50&Più" aderisce ("Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali del Lavoro Autonomo, in seguito denominata Confcommercio-Imprese per l'Italia") che dovesse intervenire successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto, sa-

rà riportata automaticamente nel presente Statuto, in deroga alle norme procedurali che disciplinano le modifiche statutarie ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dello Statuto stesso.

REGOLAMENTI

PREMESSA

Nei presenti Regolamenti si intendono:

- per Associazione: l'Associazione 50&Più;
- per Presidente dell'Associazione: il Presidente dell'Associazione 50&Più;
- per Statuto: lo Statuto dell'Associazione 50&Più;
- per Regolamento provinciale: il Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più provinciali;
- per Regolamento regionale: il Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più regionali.

Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più Provinciali e per la Costituzione e l'attività degli organi provinciali e il loro controllo

Articolo 1 50&Più provinciali: denominazione

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto sono costituite le 50&Più provinciali denominate "50&Più" con la specifica del nome della provincia di competenza. Le 50&Più provinciali non hanno fini di lucro, sono apolitiche ed apartitiche.

Articolo 2 50&Più provinciali: inquadramento soci

Ai sensi dell'art. 2 comma 4, l'Associazione, per il raggiungimento dei fini statuari inquadra i propri soci residenti nella stessa provincia in strutture territoriali denominate 50&Più provinciali.

Articolo 3 50&Più provinciali: compiti

1. Sono compiti delle 50&Più provinciali:
 - a) rappresentare i soci sia nei confronti dell'Associazione con la partecipazione attiva degli Organi statuari, sia nei confronti degli Enti, sia nei confronti degli Organismi territoriali;
 - b) svolgere azione di tutela degli associati nell'ambito provinciale;
 - c) fornire ai soci, direttamente o tramite convenzioni, servizi specifici in armonia con le finalità dell'Associazione;
 - d) nominare i rappresentanti a livello provinciale della categoria in Enti, organi o commissioni nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;
 - e) studiare e prospettare alla 50&Più regionale e all'Associazione, soluzioni circa le problematiche della condizione anziana;
 - f) diffondere gli orientamenti ed attuare nell'ambito provinciale le iniziative assunte o promosse dall'Associazione per la rappresen-

- tanza sindacale, la tutela e l'assistenza dei propri soci a sostegno dell'invecchiamento attivo ed ai fini dell'affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana;
- g) promuovere e realizzare manifestazioni e iniziative utili agli associati e alle persone anziane.

Articolo 4 **50&Più provinciali: organi**

1. Sono organi delle 50&Più provinciali:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente.
2. Detti organi durano in carica, secondo quanto stabilito dall'art. 25, commi 2, 3 e 4 dello Statuto.

Articolo 5 **Assemblea: composizione e convocazione**

1. L'Assemblea è composta dai soci residenti sul territorio provinciale.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci o dalla metà dei membri del Consiglio direttivo o da un decimo dei soci che presentino uno schema di ordine del giorno.
3. L'Assemblea deve essere convocata entro il 30 giugno mediante l'invio ai soci della comunicazione attraverso le pubblicazioni dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso di 5 giorni. L'assemblea è presieduta dal Presidente provinciale.
4. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, dello Statuto le Assemblee elettive provinciali devono essere convocate prima della convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale.
5. Secondo quanto disposto in merito al comma 1 dell'articolo 10 dello Statuto, il Presidente uscente non può presiedere l'Assemblea elettiva.
6. Le funzioni di Segretario sono assunte dal Segretario della 50&Più provinciale o da suo delegato.
7. In caso di inerzia o di vacanza dell'Organo locale il Presidente dell'Associazione provvede direttamente alla convocazione dell'Assem-

blea nei termini previsti.

8. Secondo quanto disposto al comma 3 dell'articolo 8 dello Statuto, l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
9. La convocazione dell'Assemblea provinciale deve essere notificata con gli stessi termini all'Associazione ed alla 50&Più regionale di competenza che hanno facoltà di farvi partecipare propri rappresentanti.

Articolo 6 **Assemblea: costituzione e svolgimento**

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché siano presenti la metà più uno dei soci. L'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto o può delegare, per iscritto, altro socio della stessa 50&Più provinciale. Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.
3. Le votazioni avvengono con voto palese per alzata di mano, salvo diversa decisione dell'Assemblea. Per le deliberazioni concernenti persone o per le elezioni alle cariche sociali le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
5. Nelle elezioni per le cariche sociali risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto più voti; in caso di parità tra due eletti si intende nominato il socio più anziano di età.

Articolo 7 **Assemblea: compiti**

1. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) esaminare ed approvare la relazione del Presidente sull'attività della 50&Più provinciale;
 - b) esaminare ed approvare il rendiconto preventivo e consuntivo;
 - c) procedere ogni cinque anni alla elezione del Consiglio Direttivo composto da un numero di membri, in rapporto al numero dei soci: un massimo di 7 membri fino a 2.000 soci; un massimo di 9 membri da 2.001 a 4.000 soci; un massimo di 11 membri da

- 4.001 a 6.000 soci; un massimo di 13 membri da 6.001 a 10.000 soci; un massimo di 15 membri oltre 10.000;
- d) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea può eleggere, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario, ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello Statuto.

Articolo 8

Consiglio direttivo: composizione e convocazione

1. Il Consiglio direttivo è composto dai soci eletti dall'Assemblea e dagli eventuali cooptati di cui all'art. 9 comma 2 numero 4 del presente Regolamento.
2. Decade automaticamente dalla carica il Consigliere che non sia presente per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.
3. Del Consiglio fanno parte di diritto, con voto consultivo, il Presidente della Giunta provinciale 50&PiùEnasco e il Presidente Onorario.
4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la metà più uno dei Consiglieri o l'Associazione.
5. Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, da spedire almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza il termine di preavviso è ridotto della metà.
6. La convocazione deve essere inviata per conoscenza all'Associazione ed alla 50&Più regionale alle quali andrà poi inviata copia del verbale.
7. L'Associazione può chiedere che all'ordine del giorno della prima riunione utile venga inserito un argomento da essa indicato.
8. L'Associazione e le 50&Più regionali hanno la facoltà di intervenire con un proprio rappresentante alle riunioni del Consiglio direttivo.
9. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti.
10. Non sono ammesse deleghe.

Articolo 9

Consiglio direttivo: compiti

Spetta al Consiglio direttivo ogni azione che si renda necessaria per il conseguimento dei fini statutari e regolamentari e per l'attuazione delle direttive indicate dall'Assemblea.

In particolare esso:

- 1) elegge nel proprio seno il Presidente;
- 2) elegge i Vice Presidenti, su proposta del Presidente;
- 3) reintegra i posti resisi per qualsiasi motivo vacanti, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 2, lettera i, dello Statuto;
- 4) fatto salvo il disposto di cui al comma precedente, può cooptare, su proposta del Presidente, ulteriori membri che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo ovvero esperti nelle problematiche di interesse dell'Associazione. Il numero di cooptati non può superare un terzo dei componenti eletti del Consiglio direttivo e comunque non può essere superiore a tre;
- 5) delibera i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea; i rendiconti preventivi devono comunque essere deliberati entro il 31 marzo dell'anno di competenza;
- 6) determina la misura di eventuali contributi da versare ad associazioni ed organizzazioni locali;
- 7) nomina i propri rappresentanti in Enti, Congressi, Organi, o Commissioni nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;
- 8) delibera il provvedimento di decadenza dalle cariche sociali e/o dalla qualità di socio, dell'iscritto che incorre nei comportamenti previsti dall'art. 20, comma 5, lettera b, dello Statuto;
- 9) fissa i costi dei servizi prestati ai soci a livello territoriale;
- 10) nomina commissioni di studio, con poteri consultivi, composte anche da esperti esterni;
- 11) adotta ogni altro provvedimento che in relazione ai compiti e agli interessi dell'Associazione 50&Più sia ad esso sottoposto dal Presidente.

Articolo 10 Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica interna ed esterna della 50&Più provinciale ed ha la responsabilità dell'azione associativa in ambito locale. Pone in atto le deliberazioni degli Organi collegiali ed esercita le sue funzioni in armonia con le direttive dell'Associazione.
2. Propone al Consiglio direttivo i Vice Presidenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2 numero 2, del presente Regolamento.

3. Designa, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario.
4. Nei casi di urgenza provvede alle nomine e agli atti spettanti al Consiglio direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
5. Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente Vicario.
6. Il Presidente provinciale eletto alla carica di Presidente nazionale può conferire al Vice Presidente Vicario specifiche deleghe necessarie al governo ed alla rappresentanza della 50&Più provinciale.
7. Designa i referenti degli organismi previsti dall'art. 1 comma 6 dello Statuto.

Articolo 11

Consiglio direttivo: requisiti di eleggibilità e modalità di elezione

1. I membri del Consiglio direttivo sono eletti tra i soci che si siano candidati alla carica. Il Presidente è eletto tra i consiglieri che abbiano i requisiti disposti dall'art. 21 comma 1 dello Statuto.
2. Le candidature devono essere presentate alla Segreteria della 50&Più provinciale almeno sei giorni prima del giorno delle votazioni. L'elenco dei candidati deve essere affisso presso la sede della 50&Più provinciale almeno due giorni lavorativi prima delle elezioni.
3. In caso di vacanza del Presidente il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni, come previsto dall'art. 10, comma 5, del presente Regolamento, fino alla prima riunione del Consiglio che provvederà alla elezione del nuovo Presidente, il cui mandato scadrà in coincidenza con il mandato delle altre cariche sociali.

Articolo 12

Commissariamento

1. In caso di insanabili fratture tra Organi, o all'interno dello stesso Organo, che impediscano il regolare svolgimento dell'attività della 50&Più provinciale può essere chiesto, da una delle parti, l'intervento dell'Associazione per un tentativo di conciliazione.
2. Se la situazione di grave controversia permane, l'Associazione ha facoltà di deliberare il provvedimento di commissariamento e nominare un Commissario straordinario.

3. In caso di accertate violazioni dello Statuto o del Regolamento da parte degli Organi rappresentativi delle 50&Più provinciali, e dopo aver messo in mora detti Organi per tali violazioni, l'Associazione può deliberare il provvedimento di commissariamento e nominare un Commissario straordinario.
4. In tutti i casi il Commissario straordinario, la cui nomina viene deliberata dal Consiglio direttivo nazionale, ha il compito di provvedere alla normale gestione della 50&Più provinciale e di promuovere l'elezione dei nuovi Organi rappresentativi in sostituzione di quelli dichiarati decaduti. Il mandato dei nuovi Organi scadrà in coincidenza con la normale scadenza dei precedenti Organi.

Articolo 13

Segretario provinciale

1. La nomina del Segretario provinciale spetta alla Segreteria nazionale.
2. Il Segretario provinciale coadiuva ed assiste gli Organi nell'espletamento dei loro compiti e dà attuazione a quanto deliberato dagli Organi stessi.
3. Svolge funzioni di segretario degli Organi collegiali ai quali partecipa di diritto con voto consultivo.

Articolo 14

Servizi

Per la concreta attuazione delle finalità istituzionali di tutela dei soci, in armonia con le indicazioni dell'Associazione e della 50&Più regionale, la 50&Più provinciale pone in atto tutte le iniziative idonee a soddisfare ogni esigenza degli associati.

Articolo 15

Entrate

Le entrate della 50&Più provinciale sono costituite:

- 1) dai contributi annuali dei soci nella percentuale e con le modalità stabilite dallo Statuto;
- 2) dagli eventuali introiti per servizi forniti ai soci;
- 3) dagli eventuali contributi straordinari, lasciti e donazioni.

Articolo 16

Gestione economica

1. La gestione delle disponibilità economiche viene esercitata direttamente dall'Associazione secondo quanto previsto dal Regolamento amministrativo.
2. Qualunque siano le modalità relative alla gestione contabile definite dal Regolamento amministrativo, vanno predisposti e approvati i rendiconti preventivi e consuntivi di cui agli artt. 7 e 9 del presente Regolamento.

Articolo 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude al 31 dicembre.

Articolo 18

Interpretazione integrativa del Regolamento

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto ed alle disposizioni di legge.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione in Consiglio come da art. 14 comma 2 lettera f) dello Statuto e costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto.

Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più Regionali e per la costituzione e l'attività degli organi regionali e il loro controllo

Articolo 1

50&Più regionali: denominazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto sono costituite le 50&Più regionali con la specifica della regione di appartenenza, allo scopo di rappresentare i soci nei confronti dell'Associazione e tutelare i loro interessi nell'ambito regionale nei confronti:
 - a) dell'Ente Regione;
 - b) di enti ed organismi pubblici e privati;
 - c) delle componenti politiche e sociali delle organizzazioni economiche e sindacali.
2. Le 50&Più regionali non hanno fini di lucro, sono apolitiche ed apartitiche.
3. La loro sede viene definita dai rispettivi Consigli regionali, preferibilmente nel capoluogo di regione.

Articolo 2

50&Più regionali: costituzione e composizione

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto le 50&Più regionali sono composte dalle 50&Più Provinciali costituite nell'ambito delle rispettive regioni e province autonome.
2. Le 50&Più regionali composte da un numero di 50&Più provinciali inferiore a quattro, possono chiedere di essere accorpate ad una delle 50&Più regionali limitrofe. In tal caso la 50&Più regionale assumerà la denominazione di entrambe le regioni.

Articolo 3

50&Più regionali: compiti

Le 50&Più regionali:

- 1) partecipano nell'interesse degli associati all'attività di programmazione e promuovono iniziative legislative a livello regionale, in armonia

- con gli orientamenti politico-sindacali dell'Associazione;
- 2) concorrono alla definizione di una politica organica ed avanzata in favore degli anziani, sempre a livello regionale ed in armonia con gli orientamenti dell'Associazione;
 - 3) partecipano, nell'interesse degli associati, alle attività della regione;
 - 4) designano o nominano propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni regionali presso i quali tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
 - 5) coordinano nell'ambito regionale le iniziative che vengono promosse dall'Associazione per sviluppare l'associazionismo e la partecipazione dei soci all'attività dell'Organizzazione;
 - 6) attuano il collegamento tra le attività delle 50&Più provinciali presenti sul territorio regionale.

Articolo 4 **50&Più regionali: organi**

Sono organi delle 50&Più Regionali:

- 1) il Consiglio regionale;
- 2) il Presidente.

Articolo 5 **Consiglio regionale: composizione**

1. Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti provinciali in carica e, nel caso in cui la carica sia vacante, dai Vice Presidenti Vicari.
2. Nel caso previsto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, il Consiglio regionale è composto dai Presidenti provinciali e dai Vice Presidenti in carica per ciascuna provincia.
3. I componenti il Consiglio regionale possono farsi rappresentare, dando di volta in volta espresso mandato, da altro socio consigliere della provincia di appartenenza.
4. Partecipa al Consiglio regionale con voto consultivo il Segretario regionale; possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo i Segretari provinciali.
5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio rappresentanti di Organi, Enti, Associazioni ed esperti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
6. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario regionale o da suo delegato.

Articolo 6

Consiglio regionale: modalità di convocazione

1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, o quante volte lo ritenga necessario il Presidente o la metà dei componenti o l'Associazione.
2. La convocazione deve essere inviata tramite raccomandata, fax o e-mail, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi di urgenza, con fax o e-mail da spedire almeno tre giorni prima della data anzidetta.
3. Copia della convocazione deve essere notificata con gli stessi termini all'Associazione.
4. L'Associazione può chiedere che all'ordine del giorno della prima riunione utile venga inserito un argomento da essa indicato. In questo caso, ha facoltà di far partecipare alla riunione un proprio rappresentante.

Articolo 7

Consiglio regionale: compiti

Il Consiglio regionale:

- 1) fissa gli indirizzi di politica regionale in materia di anziani e delibera sulle iniziative necessarie al conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3;
- 2) elegge nel proprio seno, il Presidente ed un Vice Presidente; nel caso previsto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, le due cariche devono essere rappresentative di entrambe le regioni e si devono avvicendare con un sistema di rotazione biennale;
- 3) procede alle designazioni o nomine di cui all'art. 3 numero 4, del presente Regolamento;
- 4) determina i criteri e le finalità di utilizzo del fondo a disposizione dell'Unione regionale.

Articolo 8

Consiglio regionale: costituzione e deliberazioni

1. Il Consiglio regionale è validamente costituito qualora sia presente la metà più uno dei componenti.
2. Le delibere sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

3. Di tutte le riunioni deve essere redatto regolare verbale, copia del quale deve essere inviato all'Associazione e alle 50&Più provinciali.

Articolo 9 Presidente

1. Il Presidente rappresenta la 50&Più regionale. Nei casi di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
2. Il Presidente vigila sull'attività della 50&Più regionale, pone in atto le deliberazioni del Consiglio regionale e, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può esercitarne i poteri, salvo ratifica alla riunione immediatamente successiva.
3. Il Presidente decade dalla carica, quando viene meno il titolo per partecipare al Consiglio regionale.

Articolo 10 Durata degli organi

Gli organi della 50&Più regionale durano in carica, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, dello Statuto.

Articolo 11 Commissariamento

1. In caso di insanabili fratture tra Organi, o all'interno dello stesso Organo, che impediscano il regolare svolgimento dell'attività della 50&Più regionale può essere chiesto, da una delle parti, l'intervento dell'Associazione per un tentativo di riconciliazione.
2. Se la situazione di grave controversia permane, l'Associazione, ha facoltà di deliberare il provvedimento di commissariamento della 50&Più regionale e nominare un Commissario straordinario.
3. In caso di accertate violazioni dello Statuto o del Regolamento da parte degli Organi rappresentativi delle 50&Più regionali, e dopo aver messo in mora detti Organi per tali violazioni, l'Associazione può deliberare il provvedimento di commissariamento della 50&Più regionale e nominare un Commissario straordinario.
4. In tutti i casi il Commissario straordinario, la cui nomina viene deliberata dal Consiglio direttivo nazionale, ha il compito di provvedere

alla normale gestione della 50&Più regionale e di promuovere l'elezione dei nuovi Organi rappresentativi in sostituzione di quelli dichiarati decaduti. Il mandato dei nuovi Organi scadrà in coincidenza con la normale scadenza dei precedenti Organi.

Articolo 12 **Segretario regionale**

1. Le funzioni di segreteria vengono svolte dal Segretario regionale, nominato dalla 50&Più regionale.
2. Il Segretario regionale coadiuva ed assiste gli Organi nell'espletamento dei loro compiti e dà attuazione a quanto deliberato dagli Organi stessi.
3. Svolge funzioni di segretario degli Organi collegiali ai quali partecipa di diritto con voto consultivo.

Articolo 13 **Fondo regionale**

1. Le spese relative alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale vengono sostenute dalle rispettive 50&Più provinciali di provenienza.
2. Per le restanti spese viene costituito un fondo apposito alimentato dal gettito derivante da un'aliquota percentuale, non superiore al 3,5% rispetto ai contributi di spettanza delle corrispondenti 50&Più provinciali. La misura dell'aliquota percentuale viene determinata di anno in anno dal Consiglio regionale.

Articolo 14 **Costituzione: convocazione**

Alle convocazioni di costituzione delle 50&Più regionali, provvede il Presidente dell'Associazione.

Articolo 15 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione in Consiglio come da art. 14 comma 2 lettera f) dello Statuto e costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto.

Regolamento Elettorale

Titolo I - Finalità

Articolo 1

Scopo del regolamento elettorale

Il presente regolamento, previsto dall'art. 14, comma 2, lettera f2 dello Statuto, ha la funzione di disciplinare gli aspetti operativi e pratici delle procedure di elezione delle cariche sociali:

- 1) territoriali: Consigli direttivi e Presidenti delle 50&Più provinciali; Presidenti delle 50&Più Regionali;
- 2) nazionali: Presidente, Consiglio direttivo, Giunta Esecutiva, Collegio Sindacale, Collegio dei Probiviri.

Titolo II

Assemblea provinciale: Elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo

Articolo 2

Elettorato attivo e passivo nelle Assemblee provinciali

1. Elettorato attivo: sono elettori i soci di cui all'art. 2 dello Statuto residenti nella provincia di appartenenza in regola con il versamento delle quote associative.
2. Elettorato passivo: possono essere eletti alla carica di Consigliere i soci residenti nella provincia di appartenenza, in regola con il versamento della quota associativa, che si sono candidati alla carica.

Articolo 3

Procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli provinciali

1. Ai sensi dell'art. 25 comma 5 dello Statuto il rinnovo delle cariche sociali delle 50&Più provinciali deve avvenire prima dell'Assemblea elettiva nazionale.
2. Le convocazioni delle Assemblee provinciali sono di competenza dei rispettivi Presidenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni.

3. L'invio delle convocazioni è a cura dell'Associazione che vi provvede per posta ordinaria o con altro mezzo di volta in volta ritenuto opportuno.
4. Le 50&Più provinciali comunicano all'Associazione gli avvisi di convocazione delle Assemblee almeno 45 giorni prima della data fissata per le Assemblee stesse.
5. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai soci a cura dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data delle riunioni, o 5 giorni prima in caso d'urgenza. Essi devono contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione; le modalità di convocazione e svolgimento delle Assemblee sono quelle stabilite agli articoli 5 e 6 del Regolamento provinciale.
6. Le candidature alle cariche sociali di consigliere, possono essere presentate, al più tardi, 6 giorni prima della data dell'Assemblea. L'elenco dei candidati deve essere affisso nella sede della 50&Più provinciale due giorni lavorativi prima del giorno delle elezioni, come da art. 11 del Regolamento provinciale.
7. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del Regolamento provinciale, per la determinazione del numero dei componenti i Consigli direttivi delle 50&Più provinciali ci si può avvalere degli ultimi dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle Assemblee elettive, risultanti nell'archivio on-line dei soci.
8. L'Assemblea deve deliberare la nomina del Presidente dell'Assemblea unitamente a due scrutatori (art. 10 dello Statuto) e l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.
9. La verifica poteri per la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di voto è a cura dei segretari provinciali e deve essere attivata prima della votazione.
10. Il Presidente uscente non può presiedere l'Assemblea elettiva (art. 5, comma 5, del Regolamento provinciale).
11. Le votazioni devono necessariamente avvenire a scrutinio segreto (art. 6, comma 3, del Regolamento provinciale).
12. Ogni socio ha diritto ad un voto o può delegare per iscritto un altro socio della stessa 50&Più provinciale. Ciascun socio non può disporre di più di due deleghe (art. 6 del Regolamento provinciale).
13. La scheda per le votazioni è unica e contiene l'elenco dei nomi dei soci, in regola con l'iscrizione, che si sono candidati nei termini previsti dal presente Regolamento.

14. In fase di votazione ciascun elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari o inferiore al numero dei candidati eleggibili.
15. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti e in caso di parità di voti, viene eletto il socio più anziano di età.
16. Il Presidente dell'Assemblea annuncia i risultati delle elezioni.

Articolo 4

Procedure elettorali per l'elezione del Presidente Onorario

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'Assemblea può eleggere, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è eletto tra i dirigenti che si siano distinti per la lunga e comprovata esperienza associativa e l'impegno profuso per la valorizzazione di 50&Più; l'elezione può avvenire con voto palese.

Titolo III

Consiglio Direttivo Provinciale: elezione del Presidente e dei Vice Presidenti

Articolo 5

Elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente

1. Elettorato attivo: sono elettori i Consiglieri eletti dall'Assemblea provinciale.
2. Elettorato passivo:
 - a) alla carica di Presidente possono essere eletti i consiglieri provinciali che posseggono i requisiti di cui all'art. 21, comma 1, dello Statuto;
 - b) su proposta del Presidente, i consiglieri provinciali possono essere eletti alla carica di Vice Presidente.

Articolo 6

Procedure elettorali per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti delle 50&Più; provinciali

1. Rinnovato il Consiglio direttivo provinciale esso deve procedere in tempi brevi all'elezione del Presidente (art. 9 comma 1 del Regolamento provinciale).
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente uscente o, in mancanza, dal

- Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età, entro 7 giorni dall'elezione e comunque con un preavviso di 5 giorni. Il Presidente uscente e/o il Segretario vigileranno sul regolare svolgimento delle votazioni.
3. Le modalità di convocazione e di valida costituzione del Consiglio direttivo provinciale sono quelle stabilite nell'art. 8 del Regolamento provinciale.
 4. Le elezioni si svolgono con voto a scrutinio segreto.
 5. Ciascun consigliere provinciale ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.
 6. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede ad ulteriore votazione.
 7. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento provinciale, dopo l'elezione del Presidente, nella stessa riunione, il Consiglio direttivo procede all'elezione dei Vice Presidenti proposti dal Presidente.

Articolo 7

Disposizioni diverse

Dopo l'elezione del Consiglio provinciale, qualora siano presenti tutti i consiglieri neo-eletti, è possibile ricorrere all'autoconvocazione immediata del Consiglio direttivo stesso per procedere all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti.

Titolo IV

Consiglio Regionale: elezioni del Presidente e del Vice Presidente

Articolo 8

Elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente regionale

1. Elettorato attivo: sono elettori i componenti del Consiglio regionale, ovvero i Presidenti in carica delle 50&Più provinciali facenti capo alle rispettive regioni di appartenenza. Qualora la carica sia vacante, sono elettori i Vice Presidenti Vicari provinciali.
2. Elettorato passivo: possono essere eletti alla carica di Presidente e Vice Presidente delle 50&Più regionali i componenti il Consiglio regionale, ovvero i Presidenti provinciali in carica facenti capo alle rispettive regioni di appartenenza. Non possono essere eletti i Vice Presidenti Vicari.

Articolo 9

Procedure elettorali per l'elezione del Presidente della 50&Più regionale

1. Ai sensi dell'art. 25 comma 5 dello Statuto, il rinnovo delle cariche sociali delle 50&Più regionali deve avvenire prima dell'Assemblea elettiva nazionale e dopo il rinnovo delle cariche sociali provinciali.
2. Il Presidente uscente, o in mancanza il Vice Presidente o il Consigliere più anziano d'età, convoca il Consiglio regionale.
3. Le modalità di convocazione e di valida costituzione del Consiglio regionale sono quelle stabilite negli articoli 6 e 8 del Regolamento regionale.
4. Viene eletto Presidente della 50&Più regionale il consigliere che ottiene il maggior numero di voti.
5. L'elezione del Vice Presidente regionale è obbligatoria.
6. Ogni consigliere regionale ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.
7. Le elezioni si svolgono con votazione a scrutinio segreto.

Titolo V - Cariche Sociali Nazionali

Articolo 10

Elettorato attivo e passivo per l'Assemblea nazionale

1. Elettorato attivo: sono elettori i Presidenti delle 50&Più provinciali operanti in Italia o loro delegati scelti tra i componenti del Consiglio direttivo della 50&Più provinciale rappresentata. Può essere delegato anche il Presidente di un'altra 50&Più provinciale.
2. Elettorato passivo:
 - a) Consiglieri nazionali. Possono essere eletti alla carica di Consigliere nazionale tutti i Presidenti in carica delle 50&Più provinciali che manifestano formalmente la volontà di candidarsi.
 - b) Presidente nazionale. Ai sensi dell'articolo 21 comma 2 dello Statuto, possono essere eletti alla carica di Presidente nazionale i Presidenti in carica delle 50&Più provinciali.

Articolo 11

Procedure elettorali: adempimenti dell'Associazione

Apertura delle procedure elettorali: il Presidente convoca l'Assemblea

elettiva nazionale. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Articolo 12

Procedure elettorali: adempimenti delle 50&Più provinciali

1. **Entro i trenta giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale**, le 50&Più provinciali devono concludere, con le modalità descritte agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento, le operazioni di rinnovo delle cariche sociali (Consigli direttivi provinciali, Presidenti e Vice Presidenti).
2. **Nei giorni immediatamente successivi agli avvenuti rinnovi**, le Segreterie delle 50&Più provinciali dovranno inviare tramite posta o e-mail alla sede centrale, i verbali delle Assemblee con i nominativi dei consiglieri neo-eletti e i verbali dei Consigli direttivi con i nominativi dei nuovi Presidenti.

Articolo 13

Procedure elettorali: adempimenti delle 50&Più regionali

Entro i quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale, le 50&Più regionali dovranno convocare i Consigli regionali per eleggere i nuovi Presidenti e comunicare all'Associazione i nominativi dei neo-eletti.

Articolo 14

Procedure elettorali: adempimenti per la formazione delle liste elettorali nazionali

1. Entro 6 giorni precedenti le elezioni:
 - a) i Presidenti che vogliono candidarsi alla carica di Presidente nazionale dovranno presentare la propria candidatura;
 - b) i Presidenti che vogliono candidarsi alla carica di Consigliere nazionale, devono presentare la propria candidatura;
 - c) coloro i quali vogliono candidarsi alla carica di componente del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri devono presentare la propria candidatura unitamente ad un curriculum comprovante i titoli di cui agli articoli 19 e 20 dello Statuto per dimostrare la

- competenza amministrativa o la loro esperienza in materia giuridica;
- d) ai sensi dell'articolo 19 comma 3 dello Statuto la carica di Componente del Collegio Sindacale è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro organo collegiale nazionale di cui all'articolo 6 comma 2 dello Statuto;
 - e) ai sensi dell'articolo 20 comma 3 dello Statuto, la carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale.
2. Le candidature dovranno essere comunicate in forma scritta (e-mail, fax, lettera) all'Associazione.

Articolo 15

Le liste

1. Le liste sono quattro:
- a) per l'elezione del Presidente, la lista è composta dai Presidenti provinciali che hanno presentato la loro candidatura;
 - b) per l'elezione dei componenti il Consiglio direttivo nazionale, la lista è composta da tutti i Presidenti provinciali che hanno manifestato la volontà di essere eletti;
 - c) per l'elezione del Collegio Sindacale, la lista è composta dai candidati che hanno presentato, unitamente al curriculum, la loro candidatura;
 - d) per l'elezione del Collegio dei Probiviri, la lista è composta dai candidati che hanno presentato, unitamente al curriculum, la loro candidatura.
2. Le liste saranno a disposizione degli elettori prima dell'inizio dell'Assemblea elettiva nazionale.

Articolo 16

Assemblea elettiva nazionale: votazioni

1. L'Assemblea elettiva nazionale è convocata e si svolge a norma di Statuto (artt. 8, 9, 10 e 11). Il Presidente nazionale non può presiedere l'Assemblea elettiva (art. 10 dello Statuto). Il Presidente dell'Assemblea, dopo la nomina dei due scrutatori, fissa l'orario di apertura e chiusura delle votazioni.

2. Sono legittimati all'esercizio del diritto di voto i Presidenti delle 50&Più provinciali operanti in Italia o loro delegati scelti tra i componenti del Consiglio direttivo della 50&Più provinciale rappresentata. Può essere delegato anche il Presidente di un'altra 50&Più provinciale (art. 7, commi 2 e 3 dello Statuto).
3. Le votazioni sono a scrutinio segreto (art. 9 comma 3 dello Statuto). Le operazioni di verifica poteri per il controllo della legittimazione attiva all'esercizio del diritto di voto sono a cura della Segreteria nazionale. Il Presidente dell'Assemblea, insediato il seggio elettorale, presiede insieme alla Segreteria nazionale le operazioni di voto.
4. Ogni votante, opportunamente identificato, riceverà 2 schede: una per l'elezione del Presidente; una per il rinnovo del Consiglio direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
5. Per l'elezione del Presidente, la scheda elettorale contiene i nomi dei candidati; si potrà dare una sola preferenza, pena la nullità della scheda di votazione. Se c'è un solo candidato alla carica di Presidente, questi per essere eletto deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti; negli altri casi è eletto Presidente chi ottiene il maggior numero di voti.
6. Per il Consiglio direttivo nazionale, la scheda elettorale contiene tutti i nominativi dei Presidenti provinciali che hanno formalmente comunicato la loro candidatura. Sono eletti i primi 30 nominativi che ottengono il maggior numero di voti. Non si possono dare più di 30 preferenze, pena l'annullamento della scheda di votazione.
7. Per il Collegio Sindacale, la scheda è formata da una lista di candidati come previsto dall'art. 15, lettera c) del presente Regolamento. Si potranno esprimere, al massimo, cinque preferenze. Sono eletti componenti effettivi, i primi tre candidati che ottengono il maggior numero di voti. Sono eletti supplenti i candidati che seguono immediatamente in graduatoria.
8. Per il Collegio dei Probiviri, la scheda è formata da una lista di candidati come previsto dall'art. 15, lettera d, del presente Regolamento. Si potranno esprimere, al massimo, cinque preferenze. Sono eletti componenti effettivi i primi tre candidati che ottengono il maggior numero di voti. Sono eletti supplenti i candidati che seguono immediatamente in graduatoria.
9. Le schede elettorali devono essere consegnate ai votanti in busta chiusa e devono contenere la dicitura degli Organi per i quali si con-

corre all'elezione ed il nome e cognome dei candidati.

10. Per tutti quanti i tipi di elezione, gli elettori hanno diritto ad esprimere il voto sulla base del numero dei soci rappresentati (art. 7 comma 4 dello Statuto).
11. Al termine dello spoglio delle schede elettorali, il Presidente dell'Assemblea comunica i risultati delle votazioni.

Articolo 17 **Consiglio direttivo nazionale: elezione dei membri di Giunta e dei Vice Presidenti**

Spetta al Consiglio direttivo votare a scrutinio segreto la composizione della Giunta esecutiva - cinque Vice Presidenti e dieci membri - i cui nominativi saranno proposti dal Presidente che li sceglie tra i componenti del Consiglio direttivo secondo criteri che garantiscano un'equilibrata rappresentanza territoriale ed esperienza associativa (art. 14, comma 2, lettera a) dello Statuto). La votazione è a scrutinio segreto (art. 13, comma 7 dello Statuto).

Articolo 18 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione in Consiglio come da art. 14 comma 2 lettera f) dello Statuto e costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto.

Fac-simile scheda di votazione per le 50&Più provinciali

ASSEMBLEA ELETTIVA DEL _____

Candidati al Consiglio provinciale

di _____

- Mario Rossi
- Elena Bianco
- Maria Blu
- Lina Giallo
- Gino Bianchi
- Giuseppina Neri
- Paola Monti
- Andrea Arancio
- _____
- _____

Il numero di preferenze non può superare il numero di candidati eleggibili ai sensi dell'art. 7 lettera c) del Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più provinciali e per la costituzione e l'attività degli Organi provinciali e il loro controllo.

Regolamento dei Probiviri

Articolo 1 Definizioni

Nel presente Regolamento si intendono:

- per Collegio: il Collegio dei Probiviri previsto dall'art. 20 dello Statuto
- per Presidente: il Presidente dei Probiviri
- per Segretario: il Segretario del Collegio dei Probiviri
- per Probiviro: uno dei componenti del Collegio dei Probiviri.

Articolo 2 Costituzione, sede, composizione del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio è costituito dai componenti indicati nell'art. 20, comma 2, dello Statuto.
2. Il Collegio ha sede in Roma, presso la sede legale dell'Associazione.
3. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza dei votanti.
4. In caso di mancanza, per qualsiasi ragione, di uno dei componenti del Collegio, subentra, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso, il componente supplente primo dei non eletti, che rimane in carica fino all'Assemblea successiva. Quest'ultima procede ad integrare il posto vacante con l'elezione di un nuovo componente che scade con i membri già in carica. Nel caso in cui un componente il Collegio sia parte di un procedimento sottoposto al giudizio dei Probiviri, ad esso subentra il consigliere più anziano fino alla conclusione del procedimento.
5. Qualora, nelle more di un procedimento, uno dei membri effettivi risulti impossibilitato a svolgere il suo incarico, per un periodo superiore a 30 giorni, viene sostituito dal componente supplente più anziano di età, senza che ciò comporti interruzione del procedimento in corso. Il membro supplente rimane in carica fino alla conclusione del singolo procedimento.

Articolo 3 Presidente

1. Il Presidente convoca il Collegio, lo presiede e svolge ogni attività di

impulso per il suo funzionamento.

2. Il Collegio viene convocato con apposita comunicazione da inviarsi, nelle forme ritenute più idonee dal Presidente, almeno cinque giorni prima del giorno della riunione.
3. In caso di vacanza del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta dal suo componente più anziano di età, fino all'Assemblea successiva.

Articolo 4 Competenze

Al Collegio dei Probiviri sono attribuite le competenze stabilite nell'art. 20, comma 5 dello Statuto.

Articolo 5 Segretario

1. Il Segretario è designato dal Presidente dell'Associazione, tra i componenti del Collegio. Il Segretario ha i seguenti compiti:
 - a) assiste il Presidente al fine di assicurare il regolare funzionamento del Collegio;
 - b) riceve ed invia le comunicazioni previste nel presente Regolamento;
 - c) redige e sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali e gli atti del Collegio, dei quali autentica le copie.
2. Al Segretario spetta, oltre al rimborso spese ed all'emolumento di cui al successivo art. 9, un ulteriore emolumento determinato dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 6 Astensione e ricsuzione

1. Il Probiviro che abbia interesse in un procedimento all'esame del Collegio, ovvero rapporti di parentela o di dipendenza con una delle parti del procedimento stesso, ha l'obbligo di astenersi.
2. Nei casi previsti nel precedente comma, le parti del procedimento possono formulare istanza di ricsuzione da inviare al Segretario almeno cinque giorni prima della riunione relativa al procedimento stesso. Sull'istanza decide inoppugnabilmente il Presidente.

Articolo 7 Procedimento

1. L'intervento del Collegio è promosso dal Presidente dell'Associazione ovvero dalla parte interessata, con istanza inviata al Segretario; questi la comunica senza indugio al Presidente, alle altre parti interessate ed al Presidente dell'Associazione, ove non sia parte del procedimento.
2. L'istanza risultata improponibile o improcedibile, viene archiviata con decisione del Collegio, comunicata al Presidente.
3. Nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento dell'istanza il Presidente fissa la prima riunione e convoca il Collegio e le parti. Le parti devono comparire personalmente ovvero a mezzo di rappresentante munito di delega scritta, valida anche ai fini della conciliazione.
4. Il Collegio, udite le parti, esperisce il tentativo di conciliazione; se questo riesce, viene redatto apposito verbale contenente i termini dell'accordo, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dalle parti. Il Segretario rilascia a queste ultime copia autentica del verbale e ne trasmette copia al Presidente dell'Associazione, ove questi non sia parte nel procedimento. Se il tentativo non riesce, il Presidente ne dà atto a verbale ed assegna alle parti un termine di 30 giorni per depositare memorie e documenti ed un ulteriore termine per le repliche.
5. Decorsi tali termini, visti gli atti e i documenti depositati dalle parti, il Collegio decide se dare corso all'istruttoria. Il Collegio può delegare il compimento degli atti istruttori ad uno dei suoi componenti.
6. Il Collegio adotta la propria decisione entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria. Su concorde richiesta delle parti ovvero in presenza di questioni di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal Presidente per ulteriori trenta giorni e per non più di due volte.
7. Nei casi previsti dall'art. 20 comma 5, lettera b) dello Statuto, la decadenza deve essere deliberata dagli organi competenti, secondo quanto disposto dall'articolo 9 comma 9, del Regolamento provinciale, e dall'art. 14, comma 2, lettera q) dello Statuto, e comunicata, entro 5 giorni dalla sua pronuncia, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle persone nei cui confronti è stato adottato il provvedimento. Inoltre:
 - a) qualora la decadenza sia pronunciata dal Consiglio direttivo provin-

ciale, il Presidente della 50&Più provinciale dove è residente l'iscritto dichiarato decaduto rappresenta la 50&Più provinciale stessa presso il Collegio, salvo che non sia egli stesso parte in causa;

b) qualora la decadenza sia pronunciata nei confronti di un socio-consigliere nazionale, il Presidente nazionale rappresenta l'Associazione presso il Collegio, salvo che non sia egli stesso parte in causa.

9. Gli Organi associativi o i singoli associati possono inviare le istanze di apertura dei procedimenti indicati e i ricorsi tramite lettera raccomandata a.r. ovvero consegnata a mano.
10. I ricorsi avverso i provvedimenti deliberati dagli Organi associativi devono essere presentati entro i 30 giorni successivi al ricevimento dei provvedimenti stessi.

Articolo 8

Decisione

1. Conclusa l'istruttoria, il Presidente convoca il Collegio per l'esame della controversia e per la sua decisione. Questa è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Collegio.
2. La decisione è depositata, entro 30 giorni dalla sua pronuncia, presso la sede del Collegio. Il Segretario ne comunica il deposito alle parti, rilasciandone loro copia autentica della decisione, e ne trasmette copia al Presidente dell'Associazione, ove non sia parte nel procedimento.

Articolo 9

Mezzi finanziari

1. L'Associazione provvede ai mezzi per il funzionamento del Collegio.
2. Ai Probiviri compete, per ogni attività connessa al funzionamento del Collegio, il rimborso delle spese ed un emolumento annuo il cui ammontare è determinato dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione in Consiglio come da art. 14 comma 2 lettera f) dello Statuto e costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto.

Regolamento Amministrativo delle 50&Più Provinciali

Disposizioni Generali

1. Le risorse finanziarie di 50&Più nel loro complesso affluiscono presso un primario Istituto di credito individuato dall'Associazione.
2. L'Associazione funge da Tesoreria per le 50&Più Provinciali, essa regola gli impegni economici assunti a livello provinciale sulla base dei rendiconti preventivi locali.
3. Le risorse finanziarie di ciascuna 50&Più provinciale devono essere depositate su un c/c bancario aperto a livello locale e gestito a firma congiunta del Presidente e del Segretario provinciale.
4. Le 50&Più provinciali devono comunicare all'Associazione gli estremi del proprio conto corrente bancario e qualsiasi variazione inerente lo stesso. Su tale conto possono transitare somme di esclusiva competenza della 50&Più provinciale.
5. Il codice fiscale da utilizzare è quello della Associazione 80055410585; le fatture pertanto, devono essere intestate a 50&Più complete di codice IBAN del beneficiario.
6. Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, le quote spettanti alle 50&Più provinciali sono tenute a disposizione delle stesse per le spese indicate nei rendiconti preventivi.
7. È prevista, su formale richiesta scritta a firma congiunta del Presidente e del Segretario provinciale, una anticipazione sino ad un massimo del 10% sulle quote spettanti per l'anno di competenza. Tale anticipazione sarà corrisposta solamente ad avvenuta ricezione da parte della Associazione del rendiconto preventivo approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale (numero 1, Gestione Finanziaria).
8. Gli adempimenti amministrativi inerenti le collaborazioni, contratti di collaborazione, liquidazione del compenso, versamento delle ritenute fiscali, previdenziali, Inail, certificazioni, mod.770, ecc. sono curati esclusivamente dalla Associazione. Pertanto le 50&Più provinciali non possono corrispondere direttamente alcun importo relativo a collaborazioni di qualsiasi natura.
9. L'importo del rimborso spese chilometrico eventualmente spettante agli Organi provinciali e ai collaboratori volontari deve essere equipa-

rato a quello stabilito annualmente dalla Associazione per i dipendenti e gli Organi centrali.

10. Le spese sostenute dalle 50&Più provinciali per lavori di ristrutturazione sedi o acquisto di beni mobili saranno saldate dalla Associazione solo in presenza di preventiva apposita autorizzazione dei servizi preposti a livello centrale che ne attestino la corrispondenza rispetto alle esigenze operative, l'opportunità e la fattibilità della spesa. Ciò anche al fine di garantire il controllo della rispondenza degli interventi e/o acquisti alle normative di sicurezza vigenti (vedi normative di legge riguardanti ambiente, salute e sicurezza sul lavoro).
11. Le 50&Più Provinciali, pur nella autonomia di gestione finanziaria dei propri fondi entro i limiti stabiliti dallo Statuto, devono attenersi nella previsione di spesa ai principi e agli obiettivi dello stesso, nonché, in un'ottica di gestione sana ed economicamente equilibrata, alle effettive capacità di spesa della 50&Più provinciale stessa.
12. Le 50&Più provinciali sono tenute ad utilizzare la stesura del rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo i modelli forniti dall'Associazione; ciò al fine di uniformare il sistema procedurale e rendere più facile il controllo dei servizi preposti.
13. Le 50&Più provinciali sono tenute a rendicontare gli eventi turistico-ricreativi provinciali effettuati con i soci attraverso il modello redatto dalla sede centrale, disponibile nell'area on-line di Punto di Incontro e Identità.

Gestione Finanziaria

1. Rendiconto di previsione

L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). La gestione finanziaria si svolge in base al rendiconto annuale di previsione deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale entro il 31 marzo di ogni anno, come da articolo 9 comma 6 del Regolamento provinciale. Il termine di trasmissione in Sede Centrale è previsto per il 30 aprile di ciascun anno.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il rendiconto indica l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si potranno sostenere nell'esercizio di riferimento.

Gli stanziamenti di spesa sono iscritti nel rendiconto in relazione ai pro-

grammi definiti e deliberati dal Consiglio Direttivo in base alle concrete disponibilità della 50&Più provinciale nel periodo di riferimento. L'elaborato di previsione è accompagnato da apposita relazione del Presidente e sottoposto alla approvazione dell'Assemblea.

2. Rendiconto Consuntivo

Il rendiconto consuntivo evidenzia la disponibilità di cassa all'inizio dell'esercizio, le entrate e le uscite complessivamente registrate per ogni capitolo di bilancio nonché il risultato economico dell'anno. L'elaborazione del rendiconto consuntivo avviene a seguito dell'aggiornamento dei dati da parte dell'amministrazione 50&Più, nell'apposita sezione dell'area a ciò riservata. Il rendiconto dovrà essere corredato della relazione del Presidente e approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale e dall'Assemblea provinciale entro il 30 giugno di ciascun anno (art. 5 del Regolamento provinciale).

3. Disposizioni diverse

Le richieste di dotazione fondi, reintegro e pagamenti diretti tramite l'Associazione devono rispettare il principio della firma congiunta del Presidente e del Segretario provinciale e della trasmissione dei giustificativi di spesa sempre in originale (non occorre anticipare il documento per mail o fax).

Al fine di rendere più rapido il reintegro dei fondi per ogni giustificativo, ordinato per data e in base al riepilogo delle spese, deve essere indicato il relativo capitolo di addebito del rendiconto preventivo.

Tutte le entrate e tutte le uscite devono essere iscritte nel rendiconto, nel loro importo integrale, senza alcuna compensazione per effetto di correlative uscite od entrate con altre strutture o società collegate all'Associazione 50&Più.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione in Consiglio come da art. 14 comma 2 lettera f) dello Statuto e costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto.